

LA CONSULTA SALVA IL PAYBACK: RIDOTTO DEL 52% È PROPORZIONATO

La Corte costituzionale, con le sentenze nn. 139 e 140 del 2024, depositate in Cancelleria il 22 luglio 2024, si pronuncia finalmente sul *payback*, confermandone in sostanza e in definitiva la legittimità costituzionale.

Le pronunce

Con la **Sentenza n. 139/24**, è stata dichiarata *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 [...] convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78"*. La Consulta, in particolare, ha ritenuto incongruo il presupposto dello sgravio costituito dalla rinuncia al contenzioso, definita *"circostanza, accidentale e imprevedibile"*, impeditiva – anche per le Regioni stesse – di determinare le effettive risorse incassabili. Per l'effetto, *"tale riduzione è dunque riconosciuta in termini generali e non è subordinata alla scelta della definizione bonaria del contenzioso e alla presentazione di apposita istanza di avvalersi di tale modalità agevolata, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito"*.

Con la contestuale **Sentenza n. 140/24**, la Consulta ha, al contrario, rigettato le censure di incostituzionalità sollevate dalle imprese del settore affermando, tra l'altro, che **i)** la compressione dell'autonomia contrattuale e della libera impresa è giustificata dal carattere di utilità sociale della misura e **ii)** detta misura è ragionevole e proporzionata, visto lo scopo solidaristico e considerata la possibilità introdotta dalla Sentenza 139/24, pure per *"[...] le aziende che non hanno rinunciato al contenzioso [...]"* *"[...] di versare, per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, una somma corrispondente a meno della metà di quella ad esse richiesta con i provvedimenti impugnati nei giudizi a quibus"*.

Gli effetti

È particolarmente evidente il tentativo della Consulta di realizzare un compromesso: da un lato si negano i rilievi di incostituzionalità avanzati dagli operatori del settore (Sentenza 140/24), dall'altro, tuttavia, si riconosce (Sentenza 139/24) a tutti costoro la possibilità ambire alla riduzione del 52% (ossia versando il 48%), ex art. 8, comma 3, D.L. 34/23, anche indipendentemente dalla rinuncia al contenzioso e dalle procedure e dai termini indicati dal medesimo art. 8, comma 3.

Da un punto di vista normativo, vi sono da attendere disposizioni che diano attuazione a quanto statuito dalla Sentenza 139/24; a livello regionale, dovranno essere segnalate alle imprese nuove modalità di pagamento.

Quanto al *payback* per le annualità successive al 2018, è auspicabile che il Legislatore si attenga ai principi di cui alla Sentenza n. 140/24 in punto di proporzionalità del meccanismo, riconosciuto – per l'appunto proporzionato – solo con un abbattimento del 52% ("*Si tratta di una riduzione significativa, che rende l'onere a carico delle imprese, limitatamente al suddetto periodo, non sproporzionato*"); esso, dunque, dovrebbe incidere per una misura inferiore rispetto all'attuale.

Conclusioni

Per quanto concerne i giudizi ora pendenti innanzi al TAR Lazio–Roma, il novero delle censure generalmente avanzate dagli operatori non si esaurisce con i vizi di incostituzionalità, essendo state prospettate settore violazioni autonome che vi prescindono (contrasto con le regole di cui alla L. 241/90 in punto di avvio, partecipazione e istruttoria e di disparità di trattamento tra operatori medicali distinti e tra prodotti e prestazioni differenti).

Tuttavia, le Sentenze della Consulta hanno avvalorato nettamente la legittimità dell'impianto di fondo del *payback* medicale e, a fronte di ciò, è ragionevole attendersi che una gran mole dei giudizi non epilogherà in senso favorevole alle imprese.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

2

Laura Sommaruga, Partner
Email: laura.sommaruga@grplex.com

Federico Ianeselli, Senior Associate
Email: federico.ianeselli@grplex.com

Abdurrahman Gad Elrab, Junior Associate
Email: abdurrahman.gadelrab@grplex.com